


Regolamento concernente le prestazioni e i contributi MPA

Modello di pensionamento anticipato per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate – Valido a partire dall'1.1.2010

Versione modificata Marzo 2010 – soggetta all'approvazione formale del Consiglio di fondazione

Aktualisiert 06.05.2010, df



Parti contraenti



Involucro edilizio Svizzera

Associazione
per le aziende svizzere attive nel ramo dell'involucro edilizio
Lindenstrasse 4
9240 Uzwil
T 071 955 70 30
F 071 955 70 40
info@gh-schweiz.ch
info@gh-schweiz.ch

Sindacato Unia

Strassburgstrasse 11
8021 Zurigo
T 044 295 15 15
F 044 295 15 55
info@unia.ch
www.unia.ch

Sindacato Syna

Josefstrasse 59
8031 Zurigo
T 044 295 71 71
F 044 295 71 72
info@syna.ch
www.syna.ch

**Regolamento concernente le prestazioni e i contributi del MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate
(Regolamento MPA)**

del 1° gennaio 2010

**Fondazione MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate
Lindenstrasse 4
9240 Uzwil**

1^a edizione
Marzo 2010

Fa stato il testo del Regolamento MPA in lingua tedesca.

Le disposizioni del presente regolamento sono prioritarie rispetto a tutte le altre informazioni espresse in riferimento al Modello di pensionamento anticipato (MPA) per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate relative al diritto alle prestazioni da parte di un soggetto interessato.

Fatto salvo per i casi espressamente menzionati, i termini che si riferiscono a persone e funzioni utilizzati nel presente regolamento, come pure le disposizioni in esso contenute, si intendono sempre riferiti a entrambi i sessi.

Sommario

Parti contraenti	2
<u>1</u> Parte generale	6
<u>1.1</u> Obiettivo	6
<u>1.2</u> Principi	6
<u>2</u> Campo d'applicazione	6
<u>2.1</u> Aziende e lavoratori assoggettati	6
<u>3</u> Finanziamento	6
<u>3.1</u> Provenienza dei fondi	6
<u>3.2</u> Provvedimenti a garanzia del fabbisogno finanziario	7
<u>3.3</u> Salario determinante (reddito determinante)	7
<u>3.4</u> Importo dei contributi	8
<u>3.4.2</u> Contributi a carico del lavoratore	8
<u>3.4.2</u> Contributi a carico del datore di lavoro	8
<u>3.5</u> Riscossione del contributo	8
<u>4</u> Prestazioni	9
<u>4.1</u> Principi	9
<u>4.2</u> Genere delle prestazioni	10
<u>4.3</u> Rendita di transizione	10
<u>4.4</u> Verifica del diritto, presentazione della domanda	11
<u>4.5</u> Attività lavorative consentite in seguito alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa	12
<u>4.6</u> Prestazione in caso di invalidità dell'avente diritto	12
<u>4.7</u> Prestazione in caso di decesso dell'avente diritto	12
<u>4.8</u> Prestazioni sostitutive per casi di rigore	13
<u>4.9</u> Coordinamento con altre prestazioni di altre istituzioni sociali	13
<u>4.10</u> Controllo e cessazione di una rendita transitoria in corso	13
<u>5</u> Procedimento di pagamento, obbligo di notifica	14
<u>5.1</u> Pagamento, beneficiari del pagamento	14
<u>5.2</u> Obbligo di notifica	14
<u>5.3</u> Competenza giuridica	14
<u>6</u> Attuazione	14
<u>6.1</u> Controlli	14
<u>7</u> Disposizioni finali	14
<u>7.1</u> Disposizioni transitorie valide per l'introduzione	14
<u>7.2</u> Modifiche al presente regolamento	15
<u>7.3</u> Entrata in vigore	15
Appendice al Regolamento MPA	16
Indice analitico alfabetico	17

Leggenda

LPP	Legge federale sulla previdenza professionale
CCL	Contratto collettivo di lavoro
CO	Codice delle obbligazioni
LAINF	Legge sull'assicurazione contro gli infortuni
MPA	Modello di pensionamento anticipato per il settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate
CCL-MPA	Contratto collettivo di lavoro Modello di pensionamento anticipato per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

In conformità agli statuti della Fondazione MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate e in considerazione del contratto collettivo di lavoro MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate (CCL-MPA), il Consiglio di fondazione emana il "Regolamento sul modello di pensionamento anticipato per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate (Regolamento MPA)" di seguito riportato:

1. PARTE GENERALE

1.1 Obiettivo

- 1.1.1 Il presente regolamento, sulla base del CCL-MPA, disciplina il pensionamento anticipato volontario nel settore dei copritetto e dei costruttori di facciate per i cinque anni precedenti il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria e prevede un ammortamento finanziario per detti anni di transizione.
- 1.1.2 Per il raggiungimento del succitato scopo il regolamento disciplina il finanziamento, le prestazioni, le condizioni e l'applicazione del modello di pensionamento anticipato.

1.2 Principi

- 1.2.1 La Fondazione MPA è un'istituzione a livello svizzero svincolata da qualsivoglia istituto di previdenza statale o privato. La Fondazione viene istituita e gestita indipendentemente da altre istituzioni sociali e soluzioni previdenziali per la vecchiaia e a integrazione delle stesse.

La Fondazione è un ente di partenariato sociale dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, rappresentati dall'Associazione svizzera tetto e facciate (ASTF) da una parte, e dai sindacati Unia e Syna dall'altra.

Il pensionamento anticipato, in particolare le prestazioni ad esso riferite, dipendono dai fondi disponibili. Al fine di garantire un'evoluzione finanziaria adeguata, la Fondazione MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate svolge attività di controlling.

Gli obblighi che derivano dal presente regolamento sono assicurati nella loro interezza da un assicuratore sulla vita svizzero.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

2.1 Aziende e lavoratori assoggettati

- 2.1.1 Il presente regolamento si applica alle aziende e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL-MPA come pure alle aziende e alle categorie di lavoratori assoggettate al CCL-MPA per effetto della dichiarazione di obbligatorietà generale.
- 2.1.2 Altre aziende e categorie di lavoratori possono aderire al regolamento MPA attraverso un diverso CCL come pure attraverso la dichiarazione di obbligatorietà generale di quest'ultimo, previo consenso delle parti contraenti del CCL-MPA e del Consiglio di fondazione.
- 2.1.3 L'assoggettamento al campo di applicazione del CCL-MPA oppure la dichiarazione di adesione in forma scritta a quest'ultimo producono gli stessi effetti giuridici di un contratto di adesione stipulato con la Fondazione MPA.
- 2.1.4 I soggetti che non rientrano nel campo di applicazione personale come previsto dall'art. 2, cpv. 2 del CCL-MPA operanti in aziende con categorie di lavoratori che rientrano nel campo di applicazione personale del CCL-MPA o che sono inclusi nella dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL-MPA, sono considerati affiliati alla Fondazione MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate se l'azienda sottoscrive per loro un accordo di assoggettamento volontario ai sensi dall'art. 3, cpv. 1 / 2 del CCL-MPA..
- 2.1.5 L'accordo di assoggettamento, ai sensi del punto 2.1.4, ha una durata minima di cinque anni dal momento della stipulazione ed è revocabile dall'azienda al più presto tre anni dopo l'ultima volta che una persona assoggettata volontariamente ha beneficiato di rendite transitorie. I termini della disdetta corrispondono per la fine dell'anno civile. La disdetta presuppone l'accordo della maggioranza dei soggetti dell'azienda assoggettati volontariamente.

3. FINANZIAMENTO

3.1 Provenienza dei fondi

- 3.1.1 I fondi per il finanziamento del modello di pensionamento anticipato provengono in linea di principio dai contributi

dei datori di lavoro e dei lavoratori, da apporti di terzi nonché dai redditi del patrimonio della Fondazione.

- 3.1.2 Ulteriori eccedenze provenienti da contratti assicurativi vengono accreditate nel conto annuale corrente della Fondazione.
- 3.1.3 Per il finanziamento si applica il sistema di ripartizione dei capitali di copertura. Dei contributi si possono utilizzare esclusivamente i valori attuali calcolati sulla base di principi attuariali per finanziare le rendite transitorie maturate nei corrispondenti periodi, eventuali prestazioni per casi di rigore come pure i costi amministrativi della Fondazione.
- 3.1.4 Le parti contraenti del CCL-MPA controllano regolarmente, in base alle constatazioni e/o alle notifiche della Fondazione MPA, se si rendono necessari provvedimenti per il mantenimento di un sufficiente grado di copertura di cui all'art. 10 del CCL-MPA. Le parti contraenti del CCL-MPA e la Fondazione MPA possono esigere che vengano avviate trattative ai sensi dell'art.10 del CCL-MPA entro un mese dalla loro notifica scritta.
- 3.1.5 La stesura del conto annuale della Fondazione deve avvenire in base alle norme riconosciute per la presentazione dei conti. Costituiscono fondi liberi della Fondazione i fondi che rimangono quando con le entrate della Fondazione è stato adempiuto alla totalità degli obblighi, ivi inclusa la costituzione di eventuali riserve e accantonamenti.
- 3.1.6 Il Consiglio di fondazione stabilisce come impiegare eventuali fondi liberi della Fondazione.

3.2. Provvedimenti a garanzia del fabbisogno finanziario

- 3.2.1 La Fondazione MPA e/o l'organo incaricato dell'applicazione del modello di pensionamento anticipato (Organo di applicazione) sono tenuti a disporre ed effettuare attività di controlling che rispondano a quanto previsto dalle regole di base di seguito riportate:
- a) È necessario elaborare e svolgere le opportune statistiche e previsioni relative al settore dei copritetto e dei costruttori di facciate, anche per quanto concerne:
 - lo sviluppo del portafoglio in base a età e reddito dei lavoratori e dei titolari delle aziende (in particolare per coloro che hanno compiuto 55 anni d'età);
 - la composizione dei beneficiari della prestazione (età al momento del ricorso alla prestazione, lavoratore/titolare dell'azienda);
 - invalidità e mortalità.
 - b) Il flusso finanziario (contributi incassati, corresponsione delle prestazioni, costi per l'applicazione, eccedenze derivanti dal contratto assicurativo) come pure il grado di finanziamento e di copertura devono essere monitorati in modo sistematico e costante, in modo da individuare il più rapidamente possibile i provvedimenti necessari e richiederne l'esecuzione alle parti del CCL-MPA.
 - c) L'attività di controlling deve fornire le basi necessarie affinché la Fondazione MPA possa decidere e notificare, al più tardi entro la fine del mese di giugno dell'anno civile, in merito al finanziamento e alle prestazioni per l'anno successivo.

- 3.2.2 Se, in sede previsionale, i fondi disponibili e quelli preventivati non risultano sufficienti per il finanziamento delle prestazioni, dietro richiesta del Consiglio di fondazione le parti contraenti del CCL-MPA avviano trattative in materia di:
- a) diminuzione delle prestazioni;
 - b) riscossione di contributi più alti.

- 3.2.3 Se si rendono necessari provvedimenti improrogabili per garantire i mezzi finanziari, il Consiglio di fondazione ha facoltà di decurtare le prestazioni. In tale caso il Consiglio di fondazione informa immediatamente le parti del CCL-MPA.

3.3. Salario determinante (reddito determinante)

- 3.3.1 I contributi e le prestazioni dipendono dal salario determinante. Il salario determinante al fine della determinazione dei contributi è il salario annuo soggetto alla SUVA. Anche per i beneficiari di rendite transitorie il contributo è dovuto sul restante reddito da attività lucrativa.
- 3.3.2 L'azienda comunica il salario determinante dei collaboratori assoggettati al CCL-MPA all'Organo di applicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo. A questo scopo l'azienda mette a disposizione della Fondazione MPA la notifica dei salari annui soggetti alla SUVA, eventualmente modificata in base ai soggetti non assoggettati.

- 3.3.3 Per i lavoratori assoggettati volontariamente, in base all'art. 3, cpv. 1 del CCL-MPA l'azienda è tenuta a comunicare alla Fondazione MPA il salario annuo soggetto alla SUVA entro il 31 gennaio dell'anno successivo. I dettagli sono disciplinati dall'accordo di assoggettamento.
- 3.3.4 I titolari d'azienda assoggettati volontariamente in base all'art. 3, cpv. 2 del CCL-MPA notificano alla Fondazione MPA, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, il proprio reddito annuo soggetto a AVS, al massimo tuttavia il salario massimo assoggettato alla SUVA. I dettagli sono disciplinati dall'accordo di assoggettamento. Nel caso in cui detta notifica non dovesse pervenire, i contributi verranno riscossi sulla base del vigente salario massimo soggetto alla SUVA (che corrisponde attualmente a CHF 126 000).
- 3.3.5 Nel caso in cui l'azienda non dovesse notificare l'importo del salario determinante, quest'ultimo verrà stimato dall'Organo di applicazione sulla base di valori empirici.
- 3.3.6 Il datore di lavoro può far valere le correzioni dell'importo salariale dichiarato o stimato entro massimo cinque anni dalla scadenza dell'anno civile al quale fa riferimento suddetto importo salariale.
- 3.3.7 Le aziende assoggettate sono tenute a notificare tempestivamente alla Fondazione tutti i fatti che determinano variazioni significative nella riscossione dei contributi (trasferimento della sede, cessazione dell'attività, modifica della forma giuridica). A compensazione delle eventuali perdite di contributi e dei costi aggiuntivi derivanti da dette variazioni, la Fondazione, conformemente all'art. 22 del CCL-MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate, applica indennità per spese amministrative a carico dell'azienda interessata nei seguenti casi:
- a) In caso di mancata presentazione della notifica salariale SUVA entro i termini previsti (di cui al punto 3.3.2), l'azienda riceve un primo sollecito dopo 10 giorni e un secondo dopo 20 giorni. Contestualmente al secondo sollecito viene richiesto un contributo per spese amministrative di cui al punto 1 dell'Appendice al Regolamento MPA.
 - b) In caso di assoggettamento retroattivo di un'azienda, successivo al 31 marzo del primo anno soggetto a obbligo di contribuzione (anno di fondazione) dell'azienda assoggettata, sui contributi giunti a scadenza e non versati la Fondazione applica un interesse di mora del 5% all'anno a partire dalla data di scadenza del rispettivo contributo annuo (31 marzo dell'anno seguente). Viene inoltre richiesto un contributo per spese amministrative di cui al punto 1 dell'Appendice al Regolamento MPA.
 - c) In caso di notifica retroattiva dello scioglimento dell'azienda assoggettata che giunga alla Fondazione dopo l'allestimento del conto annuale della Fondazione successivo alla data di scioglimento (31 marzo dell'anno successivo), fatto salvo il caso in cui lo scioglimento sia determinato da fallimento, la Fondazione MPA richiede all'azienda interessata il versamento di un contributo per spese amministrative di cui al punto 1 dell'Appendice al Regolamento MPA.

A prescindere dalla riscossione dei contributi per spese amministrative di cui alle lettere da a) a c), la Fondazione può applicare tutte le sanzioni previste dall'art. 22 CCL-MPA.

- 3.3.8 In aggiunta ai dati salariali la Fondazione può richiedere all'azienda assoggettata, a fini statistici, di fornire annualmente dati relativi alla propria struttura aziendale e salariale, in particolare in riferimento ai dipendenti che si ritiene possano avvalersi delle prestazioni della Fondazione nel futuro prossimo.

3.4. Importo dei contributi

- 3.4.1 Il contributo complessivo corrisponde all'1,60% del salario determinante. Detto contributo è composto da un contributo di risparmio per incrementare i fondi necessari per la corresponsione delle future rendite transitorie e delle future prestazioni per casi di rigore e da un contributo ai costi per sostenere gli eventuali costi amministrativi imputabili alla gestione della Fondazione MPA.

3.4.2 Contributi a carico del lavoratore

- 3.4.2.1 Il contributo a carico del lavoratore corrisponde allo 0,65% del salario determinante.

- 3.4.2.2 Il datore di lavoro deduce i contributi da ogni salario corrisposto, a condizione che i contributi non vengano prelevati secondo diversa modalità. È consentita una ripartizione più favorevole al lavoratore.

3.4.3 Contributi a carico del datore di lavoro

- 3.4.3.1 Il contributo a carico del datore di lavoro corrisponde allo 0,95% del salario determinante.

3.4.3.2 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione MPA il contributo complessivo corrispondente all'1,60% del salario determinante ai sensi del punto 3.4.1 del Regolamento MPA.

3.5. Riscossione del contributo

3.5.1 Al datore di lavoro vengono addebitati annualmente, con scadenza 30 settembre, contributi in acconto pari al 67% del contributo annuo dell'anno precedente calcolato sulla base dell'importo dei salari annui determinanti dell'anno precedente (a partire dal 30 settembre 2010, sulla base del totale dei salari annui determinanti del 2009).

3.5.2 L'importo restante dei contributi viene comunicato e fatturato all'azienda sulla base del totale dei salari annui determinanti entro il 31 marzo (la prima volta il 31 marzo 2011 sulla base del totale dei salari annui determinanti per il 2010).

3.5.3 A 10 giorni dalla data di scadenza viene inviata una lettera di sollecito nella quale viene indicato un ulteriore termine di pagamento di 10 giorni.

3.5.4 Allo scadere del termine di pagamento ai sensi del punto 3.5.3 del Regolamento MPA, viene inviato un sollecito con il quale la Fondazione MPA addebita, in aggiunta all'importo della fattura, un importo di cui al punto 1 dell'Appendice al Regolamento MPA per la copertura delle spese come pure un interesse di mora del 5% a partire dalla data di scadenza.

3.5.5 I costi per ulteriori misure nel procedimento di incasso vengono stabiliti dal Consiglio di fondazione. Le relative aliquote sono fissate nell'Appendice al presente regolamento.

3.5.6 Il Consiglio di fondazione dispone della competenza di convenire o prevedere modalità differenti per la riscossione dei contributi, se equivalenti nel risultato.

4. PRESTAZIONI

4.1. Principi

4.1.1 Le prestazioni nei confronti degli aventi diritto devono dipendere dai mezzi disponibili.

4.1.2 L'importo delle prestazioni di cui al regolamento dipendono dalle disposizioni contenute nello stesso in vigore alla data d'inizio delle prestazioni.

4.1.3 Ai sensi del punto 4.4 del Regolamento MPA, gli aventi diritto possono avvalersi di una rendita transitoria a partire dal 1° gennaio 2011.

4.1.4 La data d'inizio della prestazione per una rendita transitoria corrisponde sempre al primo giorno del mese.

4.1.5 L'età che determina la prestazione corrisponde all'età esatta (espressa in mesi) del richiedente al momento del primo versamento della rendita transitoria. Per le donne aventi diritto il primo prelievo non può avvenire, dunque, precedentemente al primo giorno del mese successivo al compimento del cinquantanovesimo (59°) anno d'età (età determinante per la prestazione: 59 anni e 0 mesi) mentre per gli uomini aventi diritto il prelievo non può avvenire precedentemente al primo giorno del mese successivo al compimento del sessantesimo (60°) anno d'età (età determinante per la prestazione: 60 anni e 0 mesi).

4.1.6 Il salario mensile che determina la prestazione (si veda anche punto 3.3.1 del Regolamento MPA) è l'ultimo salario mensile ordinario versato prima di avvalersi della rendita transitoria (senza supplementi o indennità per ore supplementari), fatto salvo per i casi indicati dal punto 4.1.7 al punto 4.1.10. Il salario mensile corrisponde a 1/12 del salario annuo soggetto alla SUVA, per un importo che corrisponde al massimo a 3,25 volte la rendita massima mensile di vecchiaia AVS (in presenza di un grado di occupazione pari al 100%).

In caso di un successivo aumento della riduzione dell'orario di lavoro, il salario mensile già ridotto verrà considerato come ulteriore base di calcolo, in virtù di un grado di occupazione stimato pari al 100%.

4.1.7 Qualora l'avente diritto sia stato regolarmente indennizzato mediante paga oraria, tale paga verrà calcolata sulla base dell'orario di lavoro annuale di cui al MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate e convertita, frazionata per 12, in salario mensile determinante per la prestazione.

4.1.8 Al momento di far valere il diritto alle prestazioni, per fini comparativi, è necessario notificare anche i salari mensili ordinari dei quattro anni precedenti detto momento (vale a dire 1/12 del corrispondente salario annuo soggetto alla SUVA). Se tra il salario mensile ordinario attuale e i salari mensili ordinari dei tre anni precedenti esiste una variazione pari o superiore al 20%, il salario mensile determinante per la prestazione sarà costituito dalla media

dei salari mensili versati nel corso dei quattro anni precedenti il ricorso alla rendita transitoria.

4.1.9 Nel caso in cui, nel corso degli ultimi 15 anni, il grado di occupazione sia stato soggetto a variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione (ultimo salario mensile) viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100% e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni. Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. punto 4.1.10 del Regolamento MPA). In questo caso la prestazione è determinata dall'ultimo salario mensile effettivo.

4.1.10 Per il lavoratore che presenta disabilità parziale al momento del ricorso alla prestazione, il salario mensile che determina la prestazione corrisponde al grado della capacità di guadagno residua dello stesso lavoratore in quel momento.

4.1.11 Il ricorso alle prestazioni da parte della Fondazione MPA implica una riduzione e/o la cessazione definitiva dell'attività lavorativa da parte dell'avente diritto. Fanno eccezione i guadagni addizionali realizzati in un periodo superiore a tre anni prima dell'inizio della rendita transitoria.

4.1.12 La Fondazione MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate calcola e accantona all'inizio della prestazione l'importo complessivo della rendita transitoria da corrispondere sulla base dei principi attuarii ("valore attuale di rendita").

4.2. Genere delle prestazioni

4.2.1 Le prestazioni della Fondazione MPA vengono corrisposte unicamente sotto forma di rendita transitoria mensile (punto 4.3 del Regolamento MPA) o di prestazioni sostitutive per i casi di rigore (punto 4.8 del Regolamento MPA).

4.3 Rendita transitoria

4.3.1 In linea generale, la rendita transitoria mensile corrisponde per l'intero arco della sua durata al 70% del salario mensile, decurtato in seguito alla riduzione della prestazione, determinante per la prestazione lavorativa (ai sensi del punto 4.1.6 del Regolamento MPA) al momento del primo versamento di una rendita transitoria (punto 4.1.5 Regolamento MPA), a condizione che questo importo non superi l'importo calcolato sulla base della tabella riportata di seguito. La rendita transitoria versata, in ogni caso, corrisponde all'importo inferiore dei due.

Età determinante per la prestazione (1) espressa in anni e mesi Da (AA/MM) a (AA/MM)		Rendita transitoria mensile massima (in %) sul salario mensile determinante per la prestazione
Uomini *	Donne	
60/00 - 60/11	59/00 - 59/11	27,5%
61/00 - 61/11	60/00 - 60/11	35,0%
62/00 - 62/11	61/00 - 61/11	47,5%
63/00 - 65/00	62/00 - 64/00	70,0%

(1) ai sensi del punto 4.1.5 del Regolamento MPA

4.3.2 È possibile esigere una rendita transitoria esclusivamente in caso di una riduzione dell'orario di lavoro e/o del salario determinante (in base a un'altra funzione e/o attività svolta all'interno dell'azienda) pari o superiore al 10% oppure in caso di interruzione dell'attività lavorativa pari o superiore a un mese all'anno. È possibile calcolare (in modo non vincolante) l'ammontare della rendita transitoria mediante il calcolatore della Fondazione MPA presente online (www.vrm-dachundwand.ch).

4.3.3 La riduzione del salario determinante si applica anche nel caso in cui, ai sensi del preambolo del CCL-MPA, il lavoratore avente diritto, previo accordo col proprio datore di lavoro, accetta di lavorare, presso un'altra azienda o in una diversa funzione, percependo un salario più basso (incl. art.14.4 del CCL-MPA).

4.3.4 La modalità di versamento della rendita transitoria rimane invariata anche se la riduzione dell'attività lucrativa dell'avente diritto conduce a una riduzione lineare del salario (distribuita tra i singoli salari mensili) oppure se detta

riduzione porta alla sospensione del pagamento del salario per un determinato periodo (mesi di interruzione). L'azienda continua a versare mensilmente al lavoratore la quota (ridotta) del salario a cui ha diritto anche se quest'ultimo percepisce un salario ridotto a causa della riduzione del grado di occupazione e/o dell'accettazione di una nuova funzione/attività (ai sensi dei punti 4.3.2 e 4.3.3 del Regolamento MPA). La rendita transitoria intesa come prestazione sostitutiva per la quota del salario non più corrisposta viene versata dalla Fondazione MPA su base mensile (punto 5.1 del Regolamento MPA).

4.3.5 Per il periodo di validità del diritto alle prestazioni è possibile estendere la riduzione dell'orario di lavoro, ma non è possibile diminuirla. In questo caso la rendita transitoria viene nuovamente calcolata in base ai valori indicati nella tabella validi al momento dell'estensione in conformità al punto 4.3.1 del Regolamento MPA. La base salariale è costituita dal salario mensile attuale che determina la prestazione, tenendo conto di un grado di occupazione stimato del 100%.

Le rendite transitorie fornite fino a quel momento vengono conteggiate e possono comportare una riduzione della rendita transitoria. In ogni caso l'Organo di applicazione effettua un calcolo, che illustra in modo dettagliato all'avente diritto il nuovo importo della prestazione; nell'Appendice al Regolamento MPA (punto 2) viene riportata una formula di calcolo schematica a titolo di esempio.

Aumentare una volta la riduzione dell'orario di lavoro non comporta alcun costo. L'Organo di applicazione addebita all'avente diritto per ogni ulteriore adeguamento un contributo per spese conforme a quanto disposto nell'Appendice al Regolamento MPA, punto 1.

4.3.6 Fino al raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria non viene adeguata né a un eventuale rincaro né ad eventuali aumenti salariali. Fino a quando consentito dai mezzi finanziari della Fondazione MPA, il Consiglio di fondazione ha facoltà di deliberare in merito agli adeguamenti straordinari delle rendite correnti.

4.4. Verifica del diritto, presentazione della domanda

4.4.1 Hanno diritto alle prestazioni i collaboratori delle aziende assoggettate al CCL-MPA, se a partire dal 1° gennaio 2011 soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- uomini che hanno compiuto il sessantesimo (60°) anno d'età e donne che hanno compiuto il cinquantanovesimo (59°) anno d'età e che
- riducono nella quantità minima richiesta la propria attività lavorativa previo accordo con l'azienda assoggettata e/o che la interrompono annualmente per un numero minimo di mesi e che
- per un minimo di 15 anni nell'arco degli ultimi 25 anni e di questi per i 7 anni precedenti alla riscossione delle prestazioni hanno lavorato ininterrottamente in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA, e che hanno rispettato l'obbligo di contribuzione previsto dal CCL-MPA e che
- al momento del ricevimento delle prestazioni, nell'ambito del rapporto di lavoro in vigore, sono abili al lavoro e
- per i quali, fino al momento del ricorso alla prestazione, il datore ha versato i contributi per almeno un anno.

Le persone assoggettate su base volontaria di cui all'art. 3, cpvv. 1 e 2 del CCL-MPA sono considerate aventi diritto a condizione che siano state assoggettate al CCL-MPA da parte della loro azienda prima del compimento dei 50 anni e che siano rimaste assoggettate allo stesso, senza soluzione di continuità, fino al momento del ricorso alle prestazioni.¹

Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA, così come pure l'assoggettamento volontario al CCL-MPA.

Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato è conseguenza esclusiva e diretta della richiesta dell'avente diritto.

4.4.2 Per ricevere le prestazioni, l'avente diritto deve presentarne richiesta alla Fondazione MPA almeno 6 mesi prima dell'inizio della prestazione e comprovare contestualmente il suo diritto alla stessa. L'obbligo di prestazione della Fondazione MPA ha inizio nel momento in cui il diritto alla prestazione viene comprovato. Il datore di lavoro ha l'obbligo di mettere a disposizione del richiedente che presenta domanda tutta la documentazione necessaria.

4.4.3 La presentazione di una domanda sulla base di una riduzione salariale non riconducibile a una riduzione del grado di occupazione o all'accettazione di una comprovabile nuova funzione/attività all'interno dell'azienda richiede una motivazione speciale.

4.4.4 La Fondazione MPA stabilisce i dettagli per la presentazione della domanda e li comunica alle aziende assoggettate e agli aventi diritto attraverso gli adeguati mezzi di informazione. A questo proposito si veda www.vrm-dachundwand.ch.

¹ Vedere disposizioni transitorie, punto 7.1.2 Regolamento MPA

- 4.4.5 Quale durata dell'occupazione conformemente al punto 4.4.1 cpv. 3 del Regolamento MPA vengono computati anche i periodi in cui il lavoratore è stato collocato presso un'azienda assoggettata al CCL-MPA, per conto di una ditta che fornisce personale a prestito, a condizione che la funzione svolta nell'azienda rientri nel campo d'applicazione delle persone assoggettate al CCL-MPA e che per il periodo in questione siano stati versati i contributi alla Fondazione MPA in conformità al punto 3.4. del Regolamento MPA.
- 4.4.6 Di norma la durata dell'occupazione di sette anni (conformemente al punto 4.4.1 cpv. 3 del Regolamento MPA) non è interrotta da un congedo non retribuito se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) il congedo non retribuito ha avuto durata non superiore ai sei mesi;
 - b) il congedo non retribuito non è stato preso nel corso dell'anno precedente il pensionamento anticipato;
 - c) dopo il congedo non retribuito, il lavoratore ha ripreso l'attività presso lo stesso datore di lavoro e sono stati rispettati i termini di disdetta di riferimento;
 - d) durante il congedo non retribuito il lavoratore non ha svolto attività retribuite;
 - e) il lavoratore può dimostrare di aver lavorato, nel corso dell'anno civile in cui ha preso il congedo non retribuito, almeno al 50% in un'azienda assoggettata al CCL-MPA.
- 4.4.7 Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione pari a sette anni di cui al punto 4.4.1 cpv. 3 del Regolamento MPA, in seguito a un periodo di disoccupazione inferiore ai due anni, ma che soddisfa i restanti requisiti (punto 4.4.1, Regolamento MPA), riceve una rendita transitoria invariata nell'importo. Un periodo di disoccupazione che in complesso supera i due anni preclude la possibilità di richiedere una rendita transitoria.
- 4.4.8 Dopo aver esaminato la documentazione allegata alla domanda, la Fondazione MPA stabilisce definitivamente l'importo della rendita transitoria. La Fondazione MPA comunica la sua decisione al richiedente e al datore di lavoro di quest'ultimo.
- 4.4.9 Nel caso in cui la domanda venga parzialmente o integralmente respinta, la decisione deve essere corredata da motivazione scritta.
- 4.4.10 Il richiedente può richiedere la verifica del Consiglio di fondazione entro 30 giorni dall'avvenuta notifica. Le obiezioni devono essere presentate e motivate in forma scritta e devono essere corredate da eventuali prove.
- 4.4.11 Si riserva una verifica delle decisioni da parte delle istanze giudiziarie e delle istanze che hanno diritto di sorveglianza.

4.5. Attività lavorative consentite in seguito alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa

- 4.5.1 In seguito alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa, in linea di principio, è consentito lo svolgimento di un'attività assoggettata al CCL-MPA all'interno della stessa azienda oppure – nel caso non fosse possibile – in un'altra azienda assoggettata al CCL-VRM, a condizione che il guadagno derivante da detta attività non superi la soglia d'ingresso LPP.
- 4.5.2 È altrettanto consentito, senza decurtazione delle prestazioni, lo svolgimento di un'attività a titolo dipendente o indipendente che prevede una retribuzione massima di CHF 12 000 per anno civile.
- 4.5.3 Vanno osservate le seguenti disposizioni:
- a) è determinante il salario assoggetto a AVS dell'attività consentita, ivi incluse 13^a mensilità, indennità per ferie e indennità per giorni festivi;
 - b) il periodo di controllo corrisponde sempre a un intero anno civile; nel caso in cui la rendita transitoria abbia inizio o fine nel corso dell'anno civile, il guadagno consentito viene calcolato pro rata;
 - c) i punti 4.5.1 e 4.5.2 non sono cumulabili. Nel caso in cui si verifichino entrambi i casi ha validità il limite massimo inferiore.

4.6. Prestazioni in caso di invalidità dell'avente diritto

- 4.6.1 È necessario comunicare all'Organo di applicazione se al beneficiario della rendita transitoria viene riconosciuta l'inabilità al lavoro o l'invalidità ai sensi dell'AI prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria.
- 4.6.2 Nel caso in cui il beneficiario di una rendita transitoria diventi invalido a causa di malattia o di infortunio prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, la rendita transitoria continuerà ad essere corrisposta senza alcuna variazione dell'importo. Nel caso di un sovraindennizzo determinato ai sensi dell'articolo 66, par. 2 LPGA, ovvero relativamente alle prestazioni dell'assicuratore contro gli infortuni, dell'Assicurazione federale per

l'invalidità o della previdenza professionale, la rendita transitoria non viene decurtata. La rendita transitoria è invece da considerarsi reddito sostitutivo da notificare all'ente competente; in caso di sovraindennizzo comprovato ai sensi dell'articolo 66, par. 2 LPGA è possibile la decurtazione delle prestazioni dell'assicuratore contro gli infortuni, dell'Assicurazione federale per l'invalidità o della previdenza professionale.

4.6.3 Nel caso in cui l'avente diritto al momento del verificarsi dell'incapacità al lavoro o dell'invalidità non abbia ancora percepito alcuna rendita transitoria, il soggetto non ha diritto di richiedere una rendita transitoria riferita alla parte di salario prevista per l'invalidità anche dopo il compimento del sessantesimo (60%) anno d'età. Sono esigibili ulteriori contributi sulla parte valida residua del salario oppure, in caso di abbandono parziale o totale dell'attività lavorativa, è possibile far valere una richiesta proporzionale della rendita transitoria.

4.7. Prestazioni in caso di decesso dell'avente diritto

4.7.1 In caso di decesso del beneficiario di una rendita transitoria è necessario che i superstiti lo comunichino immediatamente all'Organo di applicazione. Si richiede di allegare una copia dell'atto di decesso ufficiale.

4.7.2 In caso di decesso del beneficiario della rendita transitoria che ha ridotto il suo orario di lavoro prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria, il diritto a percepire la rendita transitoria cessa l'ultimo giorno del terzo mese successivo al giorno del decesso o in corrispondenza della data in cui il beneficiario avrebbe raggiungimento l'età di pensionamento AVS ordinaria. I superstiti rimborsano alla Fondazione MPA le rendite transitorie pagate in eccedenza a causa di notifica tardiva.

4.7.3 In caso di decesso del beneficiario della rendita transitoria che ha cessato in modo definitivo la sua attività lavorativa prima del raggiungimento dell'età AVS ordinaria, la rendita transitoria verrà pagata ai superstiti, senza alcuna variazione dell'importo, fino alla data in cui il beneficiario avrebbe compiuto l'età AVS ordinaria.

Sono infine da considerarsi aventi diritto i superstiti nell'ordine di seguito riportato:

- a) Il coniuge sopravvissuto oppure la partner sopravvissuta registrata o il partner sopravvissuto registrato.
- b) I figli della persona defunta, se quest'ultima doveva provvedere al loro sostentamento.
- c) Le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli nati da una relazione con il beneficiario defunto.

4.7.4 Se al momento del decesso l'avente diritto non ha ancora percepito alcuna rendita transitoria o ha fatto valere il diritto a quest'ultima, con il decesso cessa qualsivoglia diritto alle prestazioni di cui al presente Regolamento.

4.8. Prestazioni sostitutive per casi di rigore

4.8.1 Possono richiedere prestazioni sostitutive per casi di rigore i lavoratori che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- a) hanno compiuto il cinquantacinquesimo (55°) anno d'età, ma non hanno ancora raggiunto il sessantesimo (60%) anno d'età,
- b) hanno lavorato almeno 25 anni, di cui gli ultimi sette senza interruzioni, in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA e
- c) hanno lasciato definitivamente e per responsabilità non imputabili a loro il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate (per esempio per fallimento del datore di lavoro, licenziamento per motivi puramente economici, decisione di mancata idoneità della SUVA).

4.8.2 L'eventuale diritto a una prestazione sostitutiva per casi di rigore, così come la tipologia e l'importo della stessa, vengono determinati in via definitiva per ogni singolo caso dal Consiglio di fondazione. La prestazione sostitutiva per casi di rigore consiste in un versamento unico su un conto LPP. È escluso il pagamento in contanti.

4.8.3 Il diritto a prestazioni sostitutive in casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore subentri successivamente al 1° gennaio 2015.

4.8.4 L'erogazione di una prestazione sostitutiva per casi di rigore esclude qualsiasi altra prestazione da parte della Fondazione MPA.

4.9. Coordinamento con altre prestazioni di altre istituzioni sociali

4.9.1 Nella misura in cui non siano espressamente previste eccezioni, le prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono sussidiarie ad altre prestazioni legali e contrattuali.

- 4.9.2 Le rendite transitorie derivanti dalla cessazione anticipata completa dell'attività lavorativa possono essere accumulate esclusivamente con le prestazioni di rendita dell'AVS come pure della previdenza professionale, decurtate in seguito al pensionamento anticipato.
- 4.9.3 La Fondazione MPA sostiene il datore di lavoro e gli aventi diritto consigliandoli, in caso di cessazione anticipata completa dell'attività lavorativa, nei loro sforzi volti a procrastinare le rendite della previdenza professionale fino al raggiunto dell'età di pensionamento AVS ordinaria, a condizione che detta possibilità non sia prevista automaticamente dal regolamento dell'istituto di previdenza LPP del datore di lavoro.

4.10. Controllo e cessazione di una rendita transitoria in corso

- 4.10.1 Con il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS ordinaria cessa qualsivoglia diritto nei confronti della Fondazione MPA.
- 4.10.2 Un'eventuale revoca dei termini dell'accordo relativo alla riduzione dell'orario di lavoro o del guadagno e/o al pensionamento anticipato prima del raggiungimento dell'età AVS ordinaria da parte dell'azienda e del beneficiario di una rendita transitoria deve essere comunicata tempestivamente alla Fondazione MPA. La corresponsione della rendita transitoria viene sospesa a partire dal momento della variazione intervenuta.
- 4.10.3 Nel caso di una successiva ripresa della rendita transitoria conformemente al punto 4.10.2 del Regolamento MPA, trova applicazione in analogia il punto 4.3.5, cpv. 2 del Regolamento MPA. Questo significa che il diritto tardivo a una nuova rendita transitoria può essere ridotto alla luce delle rendite transitorie precedenti già corrisposte.
- 4.10.4 Ai fini di verificare una presunta prestazione di una rendita transitoria non giustificata, la Fondazione MPA può esigere dall'azienda o dall'avente diritto le informazioni e i documenti necessari (p.es. certificati di salario). Nel caso venga confermato il versamento di una rendita transitoria non giustificata è prevista la cessazione immediata della corresponsione della stessa.

5. PROCEDIMENTO DI PAGAMENTO, OBBLIGO DI NOTIFICA

5.1. Pagamento, beneficiari del pagamento

- 5.1.1 Sono considerati beneficiari del pagamento gli aventi diritto, salvi i casi previsti dal punto 4.7.3 del Regolamento MPA.
- 5.1.2 Le rendite transitorie sono corrisposte mensilmente, all'ultimo giorno bancario, presso il domicilio di pagamento (banca/posta) indicato dall'avente diritto. Le prestazioni sono versate in franchi svizzeri.
Le prestazioni vengono versate al domicilio della persona avente diritto in Svizzera, nell'Unione Europea o nell'AELS. In mancanza di detto domicilio, oppure su richiesta, le prestazioni vengono versate su un conto (bancario/postale) in Svizzera designato dall'avente diritto o dal suo rappresentante.
- 5.1.3 L'ultima rendita transitoria viene versata nel mese corrispondente al compimento del sessantacinquesimo (65^o) anno d'età (al mese corrispondente al compimento del sessantaquattresimo [64^o] anno d'età per le donne).

5.2. Obbligo di notifica

- 5.2.1 L'avente diritto è tenuto a notificare immediatamente alla MPA tutte le circostanze che possono influire sul diritto alla rendita transitoria, in particolare in relazione all'avvio di un'attività retribuita successiva alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa (punto 4.5 del Regolamento MPA). Il cambio di domicilio o del domicilio di pagamento deve essere notificato alla Fondazione MPA entro un mese.
- 5.2.2 L'avente diritto, dietro richiesta della Fondazione MPA, deve presentare in debita forma un certificato di vita.
- 5.2.3 In caso di violazione dell'obbligo di notifica, la Fondazione MPA può sospendere le prestazioni e stabilire un ulteriore termine ragionevole.

5.3. Pagamenti illeciti

- 5.3.1 I soggetti che ottengono illecitamente prestazioni da parte della Fondazione MPA sono tenuti a rimborsare dette prestazioni unitamente a un interesse di mora pari al 5% a partire dalla relativa data di pagamento. Sono fatti salvi i procedimenti penali.

6. ATTUAZIONE

6.1. Controlli

- 6.1.1 La responsabilità dell'attività di controllo è del Consiglio di fondazione MPA. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a effettuare tutti controlli necessari presso le aziende assoggettate, presso i relativi istituti previdenziali e nei confronti dei beneficiari delle prestazioni riguardo alla conformità alle disposizioni concernenti l'obbligo di contribuzione e il diritto alla prestazione.
- 6.1.2 Il Consiglio di fondazione ha facoltà di incaricare terzi delle attività di controllo, in particolare può incaricare la Commissione paritetica nazionale.
- 6.1.3 Per l'attività di controllo è previsto un indennizzo da parte della Fondazione MPA.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Disposizioni transitorie valide per l'introduzione

- 7.1.1 Con l'introduzione del CCL-MPA in data 1° gennaio 2010 le aziende assoggettate sono tenute a versare alla Fondazione MPA per la prima volta i contributi di cui al punto 3.5.1 del Regolamento MPA entro il 30 settembre 2010, in base al salario determinate notificato per l'anno 2009. Nell'ambito della procedura di ammissione le aziende assoggettate sono invitate dalla Fondazione MPA a notificare per la prima volta il salario determinante.
- 7.1.2 Ai sensi di una regolamentazione transitoria relativa al punto 4.4.1 sono considerati aenti diritto anche le persone assoggettate volontariamente nate tra il 1955 e il 1960, purché siano state notificate dalla loro azienda entro sei mesi dall'assoggettamento di quest'ultima al CCL-MPA.

7.2. Modifiche al presente regolamento

- 7.2.1 Il Consiglio di fondazione, previo consenso della associazione fondatrice, può modificare il presente regolamento. È fatta salva la competenza del Consiglio di fondazione per le misure di emergenza, di cui all'art. 10 del CCL-MPA.

7.3. Entrata in vigore

- 7.3.1 Il presente regolamento entra in vigore, unitamente al contratto collettivo di lavoro per il modello di pensionamento anticipato nel settore dei copritetto e dei costruttori di facciate, in data 1° gennaio 2010.

Approvato e messo in vigore dal Consiglio di fondazione

Uzwil, il

Consiglio di fondazione della Fondazione MPA per il settore dei copritetto e dei costruttori di facciate

Appendice al Regolamento

(valida a partire dal 1° gennaio 2010)

1. In caso di spese straordinarie, la Fondazione può richiedere all'azienda assoggettata il versamento dei seguenti contributi per spese amministrative

1.1	Contributo per spese amministrative per ritardata notifica salariale di cui al punto 3.3.7, lettera a del Regolamento MPA	CHF	100.-
1.2	Contributo per spese amministrative per assoggettamento retroattivo e conteggio dei contributi dell'azienda di cui al punto 3.3.7, lettera b del Regolamento MPA <ul style="list-style-type: none"> • per ogni anno soggetto a contributi da conteggiare 	CHF	100.-
1.3	Contributo per spese amministrative per ritardata notifica dello scioglimento dell'azienda di cui al punto 3.3.7, lettera c del Regolamento MPA	CHF	100.-
1.4	Spese di diffida per versamento del contributo a carico dell'azienda di cui al punto 3.5.4 del Regolamento MPA	CHF	100.-
1.5	Indennità amministrative in caso di procedura a carico dell'azienda, con saldo di diffida <ul style="list-style-type: none"> • inferiore a CHF 10 000 • da CHF 10 000 a 50 000 • da CHF 50 000 a 100 000 • superiore a CHF 100 000 	CHF	400.-
		CHF	600.-
		CHF	800.-
		CHF	1000.-
1.6	Le tasse dell'ufficio di esecuzione sono a carico dell'azienda		
1.7	Adeguamento della rendita transitoria a causa di estensione della riduzione dell'orario di lavoro (a partire dal secondo adeguamento) a carico dell'azienda*	CHF	150.-

* Spetta all'azienda stabilire una partecipazione ai costi del lavoratore

2. Formula schematica per l'adeguamento della rendita transitoria

2.1 In caso di adeguamento posteriore (ai sensi del punto 4.3.5 e/o 4.10.3 del Regolamento MPA), la rendita transitoria viene computata, da un punto di vista puramente contabile, con la formula di seguito riportata. L'importo esatto viene tuttavia comunicato dall'Organo di applicazione.

$$((RT_x * VA_x) - S) / VA_x$$

RT_x Rendita transitoria, come previsto dal regolamento in caso di nuovo inizio della rendita

VA_x Valore matematico-finanziario attuale relativo al momento in cui interviene la variazione del grado di occupazione

S Somma delle rendite transitorie versate fino a dato momento

Indice analitico alfabetico

Guida alla consultazione dell'indice analitico alfabetico:

- I numeri indicano l'articolo
- A indica l'appendice

A

Attuazione	6
Attività lavorative consentite in seguito alla cessazione definitiva dell'attività lavorativa	4.5
Aziende e lavoratori assoggettati	2.1

C

Campo d'applicazione	2
Contributi a carico del datore di lavoro	3.4.3
Contributi a carico del lavoratore	3.4.2
Controllo e cessazione di una rendita transitoria in corso	4.10
Controlli	6.1
Coordinamento con altre prestazioni di altre istituzioni sociali	4.9

D

Disposizioni finali	7
Disposizioni transitorie valide per l'introduzione	7.1

E

Entrata in vigore	7.3
-------------------	---------------------

F

Finanziamento	3
---------------	-------------------

G

Genere delle prestazioni	4.2
--------------------------	---------------------

I

Importo dei contributi	3.4
------------------------	---------------------

M

Modifiche al presente regolamento	7.2
-----------------------------------	---------------------

O

Obiettivo	1.1
Obbligo di notifica	5.2

P

Parte generale	1
Pagamento, beneficiari del pagamento	5.1
Pagamenti illeciti	5.3
Prestazioni	4
Prestazioni in caso di decesso dell'avente diritto	4.7
Prestazioni in caso di invalidità dell'avente diritto	4.6
Prestazioni sostitutive per casi di rigore	4.8
Principi (parte generale)	1.2
Principi (prestazioni)	4.1
Procedimento di pagamento, obbligo di notifica	5
Provenienza dei fondi	3.1
Provvedimenti a garanzia del fabbisogno finanziario	3.2

R

Rendita transitoria	4.3
Riscossione del contributo	3.5

S

Salario determinante (reddito determinante)	3.3
---	---------------------

V

Verifica del diritto, presentazione della domanda	4.4
---	---------------------